

CAPITOLATO SPECIALE

Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale

CIG: 6948320F0A

COMUNE DI DOLO
Via B. Cairoli, 39
30031 Dolo (VE)
Cod. Fisc. 82001910270 - P. IVA 00655760270

Durata della polizza

Dalle ore 24.00 del :30/04/2017
Alle ore 24.00 del :30/04/2019

SCHEDA TECNICA

DECORRENZA	30/04/2017
SCADENZA	30/04/2019
MASSIMALE PER CIASCUN SINISTRO	€ 1.000.000,00
MASSIMALE AGGREGATO ANNUO	€ 3.000.000,00
FRANCHIGIA PER SINISTRO	€ 3.000,00
PERIODO DI GARANZIA RETROATTIVA	ILLIMITATA
PERIODO DI GARANZIA POSTUMA	5 ANNI
BROKER	SEVERAL SRL
PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO	Retribuzioni annue lorde
Condizione speciale	Si prende atto che il premio indicato nel presente modulo è da ritenersi quale premio minimo. Si prende atto che il presente contratto non è soggetto a regolazione premio.

DETTAGLIO RETRIBUZIONI Comune di Dolo
RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE
€ 1.382.272,00

Le norme dattiloscritte di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

La presente *Polizza* è una *Polizza di responsabilità* nella forma "claims made". Tale forma di copertura significa che la presente *Polizza* copre i reclami avanzati nei confronti dell'*Assicurato* e notificati agli *Assicuratori* per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Broker :	il Broker indicato nella scheda di copertura quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.
Atto illecito	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Dipendente o Amministratore nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto del Contraente
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Dipendente o Amministratore	tutti i <i>Dipendenti</i> e gli <i>Amministratori</i> del <i>Contraente</i> che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica
Indennizzo	la somma dovuta dagli <i>Assicuratori</i> in caso di <i>Sinistro</i> .
Massimale	la massima esposizione degli <i>Assicuratori</i> per ogni <i>Sinistro</i> e per periodo assicurativo annuo
Perdita Patrimoniale	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <i>Danni materiali</i> .
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dall' <i>Assicurato</i> agli <i>Assicuratori</i> .
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici Territoriali
Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare sul <i>Contraente</i> per fatto <i>illecito</i> dei propri <i>Dipendenti</i> o <i>Amministratori</i> , nonché personalmente sui <i>Dipendenti</i> o <i>Amministratori</i> del <i>Contraente</i> nell'esercizio delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s.del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la <i>Responsabilità civile</i> conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Richiesta di Risarcimento	ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del <i>Contraente/Assicurato</i>
Sinistro	la Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali per la quale è prestata l'assicurazione

Art. 01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 02 Altre assicurazioni

L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto agli *Assicuratori* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli *Assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Resta inteso che qualsiasi assicurazione fornita dalla presente polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

Art. 03 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il *Premio* sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta *Polizza*. Se l'*Assicurato* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 04 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 05 Aggravamento del Rischio

L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta agli *Assicuratori* di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dagli *Assicuratori* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 06 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* / l'*Assicurato* deve darne avviso scritto anche a mezzo PEC, telex o telefax, agli *Assicuratori* ai quali è assegnata la *Polizza* oppure al broker indicato in *Polizza*, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una Richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (Art. 1915 C.C.) Né l'*Assicurato* né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli *Assicuratori*.

Art. 07 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* è tenuto devono essere fatte per iscritto a mezzo PEC, telex o telefax od altro mezzo certo indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il *Contraente* ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 08 Cessazione del contratto

La presente *Polizza* cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Art. 09 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o con altro mezzo certo equivalente (PEC) da inviarsi 90 GG prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del *Contraente*, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento del premio.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'*Assicurato*.

Art. 11 Foro competente

Foro competente è quello del luogo in cui ha sede il *Contraente*.

Art. 12 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire al *Contraente* ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al *Contraente* di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 13 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Responsabilità civile verso terzi della Pubblica Amministrazione

Art. 12 Oggetto dell'assicurazione (Responsabilità civile del Contraente)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di *Perdite Patrimoniali*, in forza della propria Responsabilità civile, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un *Atto illecito* compiuto da uno o più *Dipendenti o Amministratori* del *Contraente/Assicurato* nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del *Contraente/Assicurato*, siccome determinate dalla vigente normativa.

La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le *Perdite Patrimoniali* derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei *Dipendenti o Amministratori* e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dal *Contraente/Assicurato* e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei *Dipendenti o Amministratori* del responsabili per colpa grave.

La copertura è altresì operante nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più *Dipendenti o Amministratori* e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico del *Contraente/Assicurato* la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più *Dipendenti o Amministratori* responsabili, restando inteso e convenuto tra le parti che l'Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più *dipendenti o amministratori* con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

Art. 13 Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro il *Contraente/Assicurato* nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere il periodo indicato nella scheda tecnica (**periodo di garanzia retroattiva**) e non siano state ancora presentate al *Contraente/Assicurato*.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione del contratto.

Relativamente al *Dipendente o Amministratore* così come definito, che nel corso della durata del contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa o dalla rimozione della carica di *amministratore*, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma indicata sul *Frontespizio* a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei *sinistri* che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più *Dipendente o Amministratori* durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o periodo di retroattività di cui al primo comma.

L'Assicurazione è altresì operante per i *Sinistri* denunciati agli *Assicuratori* nel **termine di 5 ANNI (periodo di garanzia postuma alla scadenza della polizza)** successivo alla scadenza della presente *Polizza*, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o periodo di retroattività di cui al primo comma.

Per i *Sinistri* denunciati agli *Assicuratori* durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di *Indennizzo* in aggregato indipendentemente dal numero dei *Sinistri* stessi, non potrà superare il *Massimale* indicato in *Polizza*.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 14 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniale* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del *Massimale* annuale in aggregato indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Art. 15 Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le *Perdite Patrimoniale* per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli *Assicuratori* risponderanno per ogni singolo anno assicurativo nei limiti del *Massimale* di *Polizza*, indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Art. 16 Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* indicato nella scheda offerta di polizza, per ciascun *Sinistro* e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'*Assicurato* nello stesso periodo.

Art. 17 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le *Perdite Patrimoniale* conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. *Danni materiali* di qualsiasi tipo;
- c. attività svolta dal *Dipendente o Amministratore* quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della *Pubblica Amministrazione e/o* enti privati;
- d. atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in *Polizza*;
- e. responsabilità assunte volontariamente dall'*Assicurato* al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f. la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei *Premi* assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali *Premi*;
- g. azioni od omissioni imputabili all'*Assicurato* a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; *Danno* ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi *Danno* ambientale, *Danno* al paesaggio, *Danno* derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'*Assicurato* salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la *Pubblica Amministrazione* in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'*Assicurato*;
- m. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la *Responsabilità civile* di cui al D. Lgs. 209/2005
- n. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- o. gli *Assicuratori* non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'*Assicurato e/o al Contraente e/o* denunciate prima dell'inizio della presente *Polizza*;
- p. le responsabilità incombenti sull'*Assicurato* e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487-2488 del Codice Civile;

nonché per i Danni:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 18 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di *Dipendenti* consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle *Perdite Patrimoniale* derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 19 Danni di serie

In caso di *Sinistri* di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 20 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli *Assicuratori* possono assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico degli *Assicuratori* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la

somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Assicuratori* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Gli *Assicuratori* non riconoscono spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 Clausola Broker

Premesso che il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società Several s.r.l., iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione B, con il n. B000072556, tra le parti si conviene che, limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza verranno trasmesse dalla Contraente alla Compagnia e viceversa unicamente tramite il broker. Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di polizza con estensione al telefax come mezzo di comunicazione valido tra le parti. La Società, inoltre, riconosce il pagamento dei premi effettuato dal Contraente tramite il Broker e dichiara di considerare tale pagamento valido ad ogni effetto e liberatorio per il Contraente. Il compenso spettante al broker è pari al 6% del premio di polizza.

Art. 22 Attività di rappresentanza

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 17 c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli *Dipendenti* o *Amministratori* in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.

Art. 23 Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente del *dipendente* o *amministratore*, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti del relativo sostituto dal momento del loro incarico e l'ammontare del *Premio* relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 24 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di *Polizza* o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, *Danno*, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del *Sinistro*:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli *Assicuratori* eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli *Assicuratori* graverà sull'*Assicurato*.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

Art. 25 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 26 Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
===	===	===

Condizioni aggiuntive (sempre operanti)

01. Responsabilità civile del Contraente per i Dipendenti Tecnici

1. Definizione Aggiuntiva

Dipendente Tecnico:

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

2. Aggiunta all'Art.12 "Oggetto dell'assicurazione "

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di *Perdita Patrimoniale*, in forza della propria *Responsabilità civile*, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi *Atto illecito* compiuto da un *Dipendente Tecnico* del *Contraente* nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in nome o per conto del *Contraente*, siccome determinate dalla vigente normativa.

3. Esclusioni Aggiuntive

Fermo restando quanto previsto nel testo di *Polizza* all'articolo 17 e seguenti, la presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a. attività professionali prestate dal *Dipendente Tecnico* in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- b. attività professionali prestate dal *Dipendente Tecnico* se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- c. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del *Dipendente Tecnico* o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o *Amministratore*;
- d. la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di *Polizza*;
- e. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

4. Condizioni Speciali Aggiuntive

Ferme, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente *Polizza*, la garanzia viene estesa come descritto di seguito:

- a. *Danni materiali* di qualsiasi tipo
- b. L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- c. L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgvo 50 del 2016 (ivi comprese successive modifiche e integrazioni).
- d. L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli *Assicuratori* di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della *Responsabilità civile* operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

- e. L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'*Assicurato*, alla responsabilità derivante dal D.Lgvo 163 del 2006 e s.m.i. (c.d. "Codice degli Appalti pubblici", d'ora innanzi il Codice), nel qual caso gli *Assicuratori* si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti (Merloni e Validatori) per ogni contratto soggetto al Codice secondo lo schema prefigurato, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nel frontespizio di polizza - da applicarsi al valore delle opere fino ad massimo di Euro 15.000.000,00 - e corrisposto dal Contraente in soluzione unica anticipata, al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l'intesa che per ogni certificato emesso è previsto un premio minimo.